

ATTO N. 965

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1464 del 21.11.2001)

*“Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale
delle Comunità Montane”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 27.11.2001*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 27.11.2001



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE REGIONALE: -ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI RIDUZIONE DELLA MANODOPERA FORESTALE DELLE COMUNITA' MONTANE-.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21/11/2001 n. 1464

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore		X
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore		X

Presidente : MONELLI DANILO

Relatore : BOCCI GIANPIERO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale Attività Produttive avente per oggetto: "Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità Montane";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Preso atto del parere del Servizio Bilancio in ordine alla copertura finanziaria;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità Montane", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore all'Agricoltura e Foreste di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.
- 3 di richiedere la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità Montane".

RELAZIONE

La manodopera forestale delle Comunità Montane è passata negli ultimi anni da 1200 unità alle attuali 626.

Com'è noto la maggior parte delle entrate delle Comunità Montane sono di natura derivata, si tratta infatti di erogazioni disposte in esecuzione di leggi regionali e statali oppure di regolamenti comunitari.

Le entrate proprie rappresentano, per lo più, una esigua percentuale delle altre.

In questo contesto si rivela difficilmente sostenibile il numero di operai forestali come complessivamente sopra indicato.

Già nel 1998 la Giunta Regionale ed il Consiglio erano consapevoli di tale difficoltà.

Il Piano Forestale Regionale per il decennio 1998/2007 deliberato dal Consiglio Regionale con atto n. 652 del 15.03.99, prevede, una soglia di 300/350 operai forestali per le operazioni di forestazione per tutto il complesso degli Enti montani.

A tale numero può aggiungersi un ulteriore contingente di 150 operai addetti ad attività che non attengono strettamente la forestazione pur rientrando tra i compiti istituzionali delle Comunità Montane.

Si giunge così ad un numero pari a 500 unità che può ritenersi il punto di equilibrio tra la sostenibilità finanziaria ed il complesso di attività in capo alle Comunità Montane.

Della necessità di giungere a tale soglia si sono resi consapevoli sia gli amministratori delle Comunità Montane che i sindacati di categoria tanto che in data 08.01.01 insieme a due Assessori in rappresentanza della Giunta Regionale hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che, tra le altre, cose prevede il blocco del turn over fino a quando il complesso

degli operai forestali non sarà sceso sotto il tetto delle 500 unità.

Il protocollo prevede anche l'impegno a mettere in atto azioni tendenti ad una riduzione dell'esubero come: convenzioni, mobilità, incentivi al prepensionamento.

E' evidente che con il disegno di legge che si propone si cerca di andare nella direzione indicata dal piano forestale regionale e dal protocollo d'intesa avendo in più particolare attenzione verso i lavoratori forestali che risultano parzialmente non idonei alle mansioni che devono svolgere.

Il provvedimento che si pone in linea con le politiche regionali tendenti ad una riduzione delle spese di gestione delle Comunità Montane, utilizza risorse finanziarie della Regione e, in misura minore, delle Comunità Montane.

L'impegno finanziario per l'anno in corso, calcolabile complessivamente in circa L.1.100.000.000 può determinare una riduzione degli operai forestali di circa 40 unità.



Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale: "Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità montane".



Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. In attuazione del Piano forestale regionale decennale e del protocollo d'intesa siglato in data 8 gennaio 2001 tra Regione, UNCEM e organizzazioni sindacali, la presente legge, nell'ambito delle politiche di contenimento delle spese di gestione delle comunità montane, disciplina le modalità e le condizioni volte alla riduzione del numero complessivo degli operai forestali assunti a tempo indeterminato, attraverso l'incentivazione, da parte della Regione, in concorso con le comunità montane stesse, delle dimissioni volontarie.

Art. 2.
(Incentivi)

1. L'incentivazione alle dimissioni volontarie degli operai forestali in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 avviene attraverso l'erogazione di una somma lorda di euro 15.493,71 (pari a lire 30.000.000), attribuita "una tantum" a ciascuno.

Art. 3.
(Beneficiari)

1. Sono ammessi a fruire degli incentivi previsti dalla presente legge gli operai forestali in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari ad almeno trentuno anni;

b) avere un'età inferiore di almeno quattro anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio.

Art. 4.
(*Procedure*)



1. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione della presente legge.

2. Le comunità montane pubblicano annualmente un bando ai fini della presentazione delle domande per gli incentivi.

3. A seguito dell'istruttoria le comunità montane formano la graduatoria dei soggetti ammissibili ai benefici della presente legge, secondo il seguente ordine di priorità:

a) coloro che risultano, da idonea certificazione medica, parzialmente inabili alle mansioni assegnate e ai quali mancano almeno quattro anni per il raggiungimento dell'età o dell'anzianità di servizio minime ai fini del pensionamento;

b) coloro che risultano, da idonea certificazione medica, parzialmente inabili alle mansioni assegnate e ai quali mancano almeno tre anni per il raggiungimento dell'età o dell'anzianità di servizio minime ai fini del pensionamento;

c) coloro ai quali mancano almeno quattro anni per il raggiungimento dell'età o dell'anzianità di servizio minime ai fini del pensionamento;

d) coloro ai quali mancano almeno tre anni per il raggiungimento dei limiti di età e di anzianità di servizio minime ai fini del pensionamento.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando le comunità montane trasmettono alla Regione gli elenchi dei soggetti ammissibili agli incentivi.

Art. 5.
(*Ripartizione e assegnazione*)

1. La somma stanziata annualmente dalla Regione è ripartita dalla Giunta regionale fra le comunità montane, entro il 28 febbraio, secondo i seguenti criteri:

a) venti per cento in parti uguali;

b) cinquanta per cento in base alla superficie montana;

c) trenta per cento in base alla popolazione montana.

2. La Regione assegna alle comunità montane le quote di riparto di cui al comma 1 *proporzionalmente al numero delle domande ritenute ammissibili da ciascuna di esse.*

3. Le somme ripartite ai sensi del comma 1, ma non assegnate in applicazione del comma 2 per carenza di domande, sono ripartite ed assegnate alle comunità montane che necessitano di fondi aggiuntivi rispetto all'assegnazione iniziale.

Art. 6.
(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno fronte la Regione, nei limiti del settanta per cento, e le comunità montane, nei limiti del trenta per cento.

2. Con riferimento alla quota di spettanza della Regione, come indicata al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di euro 413.165,52 (pari a lire 800.000.000), da iscrivere nella unità previsionale di base 7.1.05, di nuova istituzione, denominata "Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale regionale delle comunità montane".

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2 si fa fronte con lo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2001, denominata "Fondi speciali per spese correnti", in corrispondenza del punto 3 della tabella A) della legge regionale 27 aprile 2001, n.13, così come modificata dalla legge regionale.....

4. Per gli anni 2002 e successivi, fino al conseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, l'entità della spesa è annualmente determinata con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autoriz-



zata ad apportare le variazioni conseguenti dai commi 2, 3 e 4, sia in termini di competenza che di cassa.





REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo



Prot. n° 15968

Perugia 21 NOV. 2001

Al Direttore alle
attività produttive
Dott. Ciro Becchetti
Sede

Oggetto: "Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità montane".

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 48626 del 18 ottobre 2001, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 29 ottobre 2001 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega in copia, concordato con i rappresentanti di Codesta Direzione.

Il parere è stato condizionato, tuttavia, ad una verifica tra la Direzione proponente e la Direzione Risorse che è stata effettuata successivamente

Cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Marco Rufini

Allegato: disegno di legge

MR/sl
Par Becchetti manodopera forestale.doc



REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Cod. Fiscale 80000130544

part. IVA 01212820540

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Prot. N. 32074/11

06100 Perugia, 21 NOV. 2001

OGGETTO: D.D.L.: "Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità montane".
Norma finanziaria.

Al Dirigente
Segreteria Giunta regionale
Avv. Paola Manuali
SEDE



In riferimento al d.d.l. in oggetto, nella sua formulazione attuale, si esprime parere favorevole in ordine alla norma finanziaria di seguito riportata:

Art. 5
(Norma finanziaria)


1. Per il conseguimento delle finalità indicate negli atti che perseguono le politiche di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 800.000.000 da iscrivere nella unità previsionale di base 7.1.015, di nuova istituzione, denominata "Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità montane".
2. La somma di cui al comma 1 è assegnata alle Comunità montane secondo i seguenti criteri:
 - 20% in parti uguali;
 - 50% in base alla superficie montana;
 - 30% in base alla popolazione montana.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con lo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2001 denominata "fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 3 della tabella A) della legge regionale 27 aprile 2001, n.13 così come modificata con legge regionale n. (inserire)

Sezione Predisposizione e gestione del Bilancio Pluriennale

C:\Program Files\Documenti\Contabilità\Copertura finanziaria\Ddl Riduzione manodopera forestale.doc

Perugia - Via Pievaiola, Palazzo Fioroni

e-mail: bilancio@regione.umbria.it



4. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
5. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

nell'intesa che l'approvazione del presente disegno di legge da parte del Consiglio regionale avvenga dopo l'entrata in vigore della legge di "Modifiche alla legge finanziaria regionale e assestamento di bilancio dell'esercizio 2001....." in corso di pubblicazione i cui estremi vanno indicati al comma 3.

La norma finanziaria ha validità nella stesura proposta solo se trova applicazione entro il corrente esercizio. Nel caso contrario è necessaria una sua riformulazione.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della II Sezione
Dr. Stefano Strona

Perugia, **23 NOV. 2001**

Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE